

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione,
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10,
VISTA la L.R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla L.R. 31/8/1998, n° 15 e dalla L.R. 8/5/2001, n° 7,
VISTO il D.A. n° 1186 del 14 giugno 2007 con il quale è stato approvato il calendario venatorio per l'anno 2007/2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 31 del 13/07/2007;
VISTI gli allegati "A" e "B" facenti parte integrante del decreto assessoriale sopra menzionato, con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per l'anno 2007/2008 ed indicate le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata;
VISTO il D.A. Territorio e Ambiente n° 244/Gab del 22/10/2007 con il quale è stato individuato il regime delle aree ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione,
VISTO il proprio D.A. n° 2641 con il quale è stato consentito l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree ricadenti all'interno delle ZPS e ZSC nel rispetto dei divieti fissati dall'art.3 del D.A. Territorio e Ambiente n° 244/Gab del 22/10/2007
VISTO il D.A. Territorio e Ambiente n° 247/Gab del 25/10/2007 con il quale è stato rettificato il D.A. n° 244/Gab del 22/10/2007, in particolare sostituendo la dizione "Zone Speciali di Conservazione" con la dizione "Siti di Importanza Comunitaria";
RITENUTO, pertanto, di dover conseguentemente rettificare il proprio D.A. n° 2641 del 25/10/2007 nella parte dispositiva.

DECRETA

ART. UNICO - L'art.1 del D.A. n°2641 del 25/10/2007 è così sostituito: "**ART. 1 - E' consentito, nei termini indicati nel D.A. Agricoltura e Foreste n° 1186 del 14 giugno 2007, l'esercizio dell'attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di Importanza Comunitaria di cui ai DD.AA. Territorio e Ambiente n° 46 del 21/02/2005 e n°120 del 05/05/2006 che non ricadono all'interno di aree naturali protette, nel rispetto dei divieti fissati dall'art. 3 del D.A. Territorio e Ambiente n° 244/Gab. del 22/10/2007, così come rettificato dal D.A. n° 247/Gab del 25/10/2007**".

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 Ottobre 2007

L'ASSESSORE
Prof. Giovanni La Via